



Regione Siciliana

Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione
 Dipartimento dei Beni Culturali ed Ambientali e dell'Educazione permanente

Area Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali

Catania

*Servizio per i Beni Architettonici, Paesistici,
 Naturali, Naturalistici e Urbanistici*

Via Luigi Sturzo, 62 - 95131 Catania - Tel. +390957472111 - Fax +39095539788 - C.F. 80012000826 - P.I. 02711070827

Servizio I Protocollo n. 1120 del 1 FEB. 2006

PRATICA N. PROT. 57/26
 ASSI...
 AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ...
 PRATICA N. PROT. ...

COMUNE DI PATERNO'
 08.02.06 003431 -
 POSTA IN ENTRATA

Oggetto: Comune di PATERNO' - autorizzazione impianto di termovalorizzazione in contr. Cannizzola - Nulla Osta art. 146 D. lgs. n. 42/2004 - Diniego

*Al Commissario Delegato
 Per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque
 Via Catania n. 2 - PALERMO*

*Alla SICIL POWER S.p.A.
 Zona Industriale S.S. 121 Km 39,2
 95031 ADRANO*

*e p.c. Assessorato Regionale BB.CC.AA.
 via Delle Croci, 8 - PALERMO*

*“ al C.R.U. presso Assessorato
 Territorio Ambiente - PALERMO*

*“ Ministero per i BB.CC.AA.
 Direzione Generale per i Beni Architettonici
 ed il Paesaggio Servizio IV Paesaggio - Sezione Tutela
 Via S. Michele, 22 - ROMA*

→ “ al Comune di PATERNO'

“ al Servizio II - SEDE

VISTO il D.D.G. del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali ed E.P. n. 8507 del 24.11.2005 con il quale è stato accolto il ricorso gerarchico proposto da Codesta struttura commissariale. avverso il provvedimento n. 1556/05/I del 13.04.2005 di questa Soprintendenza;

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" ed il Regolamento approvato con Decreto regio 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTA la Legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;

VISTO l'articolo 142 lettera c del citato Decreto legislativo n. 42/2004, con il quale è sottoposto a vincolo di notevole interesse pubblico la fascia di 150 metri dagli argini del Torrente Cannizzola;

VISTO il verbale della riunione tenutasi il 10.02.2005, presso la sede dell'Ufficio del Commissario per l'Emergenza Rifiuti, a seguito della richiesta trasmessa dalla scrivente con prot. n. 12034 del 7.12.2004;

ESAMINATI gli elaborati trasmessi;

Responsabile dell'istruttoria: dott. Giuseppe Li Rosi, tel. 0957472222

Responsabile del procedimento: arch. Fulvia Caffo, tel. 0957472206

C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\Termovalorizzatore2006.doc

CONSIDERATO che l'area interessata dall'impianto di termovalorizzazione in oggetto ricade all'interno della "Contrada Valanghe", il cui sistema territoriale è costituito:

- dal Torrente Cannizzola tutelato ai sensi dell'articolo 142 lettera c del citato Decreto legislativo n. 42/2004;
- dal Sito di Importanza Comunitaria con codice ITA060015;
- dal fiume Simeto, il più importante corso d'acqua della Sicilia il cui eccezionale valore paesaggistico e naturalistico è attestato dalla presenza di due riserve naturali denominate "Forre laviche del Simeto e "Oasi del Simeto";
- da una vasta area di interesse archeologico, tutelata ai sensi l'articolo 142 lettera m del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

CONSIDERATO che, in particolare, la fascia sottoposta a tutela (Torrente Cannizzola) costituisce un elemento di cerniera tra due aree della provincia di Catania e di Enna, di elevatissimo valore naturalistico, ed è parte integrante di un ambito territorialmente omogeneo, le opere previste all'interno (recinzione, parcheggi, ponti stradali, viabilità e parte della discarica) ancorché di modeste estensioni rispetto alla globalità dell'intervento, costituiscono comunque una inaccettabile alterazione delle caratteristiche paesaggistiche tutelate.

A conferma del suo alto pregio paesaggistico, nel redigendo Piano Paesaggistico Regionale, il Torrente Cannizzola e il suo contesto sono stati ricompresi all'interno dell'Unità di paesaggio U.P.12.5 (Aree collinari di Paternò) dell' Ambito 12, già trasmesso al Superiore Assessorato con nota protocollo n. 13331 del 22.12.2005.

Nello studio del Piano d'ambito, le analisi delle caratteristiche naturali, storiche, archeologiche, paesaggistiche e percettive hanno determinato l'individuazione di un elevato valore paesaggistico dell'area, da preservare con azioni di tutela, salvaguardia e conservazione delle caratteristiche degli ambienti calanchivi e dei corsi d'acqua che li hanno generati, mentre la costruzione dell'impianto e delle infrastrutture costituirebbe una incompatibile presenza con la fisionomia dell'area in questione.

La "strada delle Valanghe", infine, ha valenze panoramiche, i cui con visivi del tratto vincolato, sarebbero fortemente compromessi dalla realizzazione delle opere previste in progetto.

Pertanto, questa Soprintendenza, esprime forte perplessità in ordine alla scelta del sito interessato dall'intervento in questione e, per quanto di competenza, per le parti soggette a vincolo paesaggistico, non rilascia il Nulla Osta previsto dall'articolo 146, secondo comma, del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le suddette motivazioni.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, entro trenta giorni dalla data di ricezione dello stesso, ricorso gerarchico all'Assessorato regionale dei Beni Culturali ed Ambientali e della P.I., ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 ovvero ricorso giurisdizionale entro il termine di sessanta giorni.

Il Dirigente del Servizio I
(arch. Fulvia Caffo)

Visto: Il Soprintendente
(dott. Maria Grazia Branciforti)



REGIONE SICILIANA
Assessorato Territorio ed Ambiente
Servizio 4 - Assetto del Territorio e Difesa del Suolo

**PIANO STRALCIO DI BACINO PER L'ASSETTO
IDROGEOLOGICO (P.A.I.)**

BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SIMETO (094)
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO N. 1564 DEL COMUNE DI PATERNO'
IL 16/12/2005

OSSERVAZIONI AL P.A.I.
AI SENSI DELLA L.R. N. 6 ART. 130 COMMA 1

Paternò, li 12 Gennaio 2006


REDATTORI
Dott. Geol. **BENFATTO SANTO**
N. 2198
Dott. Geol. Santo Benfatto
Dott. Geol. **ORAZIO CARUSO**
Dott. Geol. Orazio Caruso



**PIANO STRALCIO DI BACINO PER L'ASSETTO
IDROGEOLOGICO (P.A.I.)**

BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SIMETO (094)

**OSSERVAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N° 6 DEL 03 MAGGIO 2001
ARTICOLO 130, COMMA 1.**

I Geologi liberi professionisti che operano nel territorio amministrativo di Paternò, iscritti all'Albo Professionale dei Geologi di Sicilia, Dott.ri: Benfatto Santo (albo n. 2198), Caruso Orazio (albo n. 461), avendo preso visione presso l'Albo Pretorio di Paternò del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) – Bacino idrografico del Fiume Simeto- **sottopongono alla Spett.le Amministrazione Comunale seguenti osservazioni in duplice copia** a carattere idrogeologico e geomorfologico relativamente ad alcuni siti del Bacino Idrografico del Fiume Simeto **ai sensi della Legge Regionale n° 6, art.lo 130, comma 1**, che consente a “ Chiunque può presentare all'Ass.to TT.AA., alle provincie ed ai comuni competenti, osservazioni al progetto di piano nei trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di consultazione.”

Quanto sopra si inserisce, altresì, nella richiesta della **Circolare 14 giugno 2005 dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente** in cui *tutti gli Enti* sono invitati *ala fattiva collaborazione nella segnalazione di ogni situazione di dissesto di cui si viene a conoscenza e della loro evoluzione nel tempo.. per un controllo costante e diffuso sul territorio al fine di implementare i dati già esistenti con le nuove conoscenze.*

Tutto ciò nella considerazione che Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, P.A.I., redatto ai sensi dell'art. 17, comma 6 ter, della L. 183/89, dell'art. 1, comma 1, del D.L. 180/98, convertito con modificazioni dalla L. 267/98, e dell'art. 1 bis del D.L. 279/2000, convertito con modificazioni dalla L. 365/2000, ha valore di Piano Territoriale di Settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni, gli interventi e le norme d'uso riguardanti la difesa dal rischio idrogeologico del territorio siciliano.

Lo studio delle aree oggetto delle osservazioni è stato così articolato:

Lo studio delle aree oggetto delle osservazioni è stato così articolato:

- a) Inquadramento geografico e considerazioni generali;
- b) Inquadramento geologico, geomorfologico e rischio idraulico;
- c) Conclusioni e proposte.

Fanno parte integrante dello studio/osservazioni i seguenti elaborati:

- Allegato 1: Carta geologica con elementi geomorfologici scala 1:25.000;
- Allegato 2 : Carta del bacino idrografico del Torrente Cannizzola a scala 1:25.000;
- Allegato 3: Planimetria scala 1:2.000 con ubicazione sezioni idrauliche;
- Allegato 4 :Sezioni idrauliche a scala 1:2000;
- Allegato 5 : Calcoli idraulici;
- Allegato 6 : Carta delle esondazioni del Torrente Cannizzola a scala 1:2.000.

2. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E CONSIDERAZIONI GENERALI.

Nelle seguenti note saranno attenzionate tre aree di cui due ubicate in prossimità dell'attuale corso del Fiume Simeto e precisamente in Contrada Cannicciola o Valanghe (territorio di Paternò e Centuripe) ed in contrada Pietralunga (territorio di Paternò); una terza area è ubicata nel versante settentrionale della Collina storica di Paternò.

A) Inquadramento geografico

Le aree interessate dalle osservazioni al PAI - SIMETO sono ubicate cartograficamente nelle tavolette edite IGM a scala 1:25.000 Paternò (F.269 I S.E.) Sferro (F. 269 I S.O.) e Centuripe (Foglio 269 I N.O) nonché nelle sezioni della carta tecnica regionale - a scala 1:10.000 - n. 633020 e 633030.

La prima area ubicata lungo lo snodo della S.P. 50, **Strada delle Valanghe**, della provincia di Enna in contrada Cannicciola, a cui si allaccia la S.P. 228 della provincia di Catania al km 3,600. Questa arteria collega la S.S. 121 (bivio Biancavilla /Centuripe) con la S.S. 192 al km 50,500 ed è notevolmente trafficata.

L'area presa in considerazione si pone al limite amministrativo tra le province di Enna e Catania e ben si presta ai collegamenti tra le aree del medio basso versante occidentale etneo (Bronte, Biancavilla, S. Maria di Licodia), le aree dell'entroterra ennese (Troina) e messinese (Cesarò), la Piana di Catania e i capoluoghi di Enna e Palermo. Alla S.P. 50 di Enna si allaccia la SP 228 catanese (in terra battuta), utilizzata prevalentemente da coltivatori agricoli e operatori zootecnici, che conduce al ponte di Pietralunga e quindi al centro urbano di Paternò.

Questa prima area nella cartografia proposta nel PAI Simeto, è interessata da numerose zone dissestate con livello di pericolosità P2 (medio) e livello di rischio R2 (moderato) soltanto nei tratti delle strade provinciali ricadenti in tali zone.

La seconda area è ubicata in prossimità di Contrada Pietralunga presso l'omonimo ponte (già dichiarato inagibile per danni strutturali, ancora presenti nell'opera) ed è sottomessa topograficamente a Monte Castellaccio. Il ponte è ubicato notoriamente dove

la morfologia valliva presenta un notevole restringimento ed in cui l'alveo del Fiume Simeto risulta incassato; infatti la sponda destra (Monte Castellaccio) è costituita da terreni argillosi della F. Terravecchia e i sovrastanti terreni litoidi della serie gessoso-solfifera (calcari e gessi) mentre la sponda sinistra è costituita da terreni litoidi di origine lavica sormontati da terrazzi alluvionali del F. Simeto.

Nella proposta cartografica del PAI le aree del versante settentrionale di Monte Castellaccio, che sottendono al ponte Pietralunga, sono indicate con livello di pericolosità e rischio geomorfologico zero. Sono indicate con rischio idraulico R2 (moderato) le aree ubicate alla base del versante su cui si snoda la SP 228 e le aree della sponda opposta; le stesse aree sono indicate ad alta pericolosità per esondazione in caso di collasso e/o di manovra degli organi di scarico della Diga Pozzillo.

La terza area è ubicata nel versante settentrionale della collina storica di Paternò ed insiste direttamente sul centro abitato di Via San Marco, strada di collegamento tra il centro urbano, la omonima stazione e la piana di Catania; la Via San Marco (regia trazzera Catania - Palermo) è individuata nel Piano Comunale di Protezione Civile come via di fuga. Nel PAI l'area oggetto delle presenti osservazioni è individuata con la sigla **094-3PT-029**, con pericolosità **P4** (molto elevata) limitatamente alla scarpata costituita da lave litoidi molto fratturate, il livello di rischio molto elevato **R4** è limitato ad alcuni edifici che avrebbero già subito seri danni.

3. INQUADRAMENTO GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO E RISCHIO IDRAULICO.

Di seguito brevemente saranno descritte le caratteristiche geologiche, *gli aspetti geomorfologici, i dissesti attuali e potenziali*, delle tre aree individuate ed oggetto delle osservazioni. Sarà altresì relazionato sul *rischio idraulico* solo delle prime due aree (strada delle Valanghe e/o Contrada Cannicciola e Ponte di Pietralunga).

A) Inquadramento geologico e caratteristiche geomorfologiche.

Si è reso opportuno, per meglio evidenziare quanto sarà esposto, redigere una carta geologica con elementi morfologici per le prime due aree (Strada delle Valanghe e/o Contrada Cannicciola e Ponte di Pietralunga) a scala 1:10.000 di cui brevemente vengono descritte le caratteristiche geologiche e geomorfologiche (vedi dettagli in allegato 1.).

Area strada delle Valanghe e/o contrada Cannicciola

I terreni affioranti sono costituiti quasi esclusivamente da terreni argillosi (marne argillose della formazione Terravecchia del Tortoniano, dalle Argille Brecciate del Miocene sup.) e subordinatamente dai depositi alluvionali recenti ed attuali del Fiume Simeto e da i suoi affluenti in destra (torrente Cannizzola).

Queste aree sono geomorfologicamente caratterizzate dalla presenza di calanchi (erosione accelerata), con acclività dei versanti medio alta, e subordinatamente da aree a bassa pendenza coincidenti con i depositi delle aree alluvionali terrazzate.

I versanti sono interessati da ruscellamento diffuso e concentrato e conseguenti diffusi fenomeni di colamento lento che permettono di definire la zona individuata *geomorfologicamente instabile*.

Le aree alluvionali subpianeggianti sono interessate dalla presenza di arterie provinciali di notevole valenza sociale per il continuo transito di mezzi commerciali e di utenze private.

Area Ponte Pietralunga

I terreni affioranti sono costituiti quasi esclusivamente da terreni sedimentari (formazione Terravecchia, terreni della Serie solfifera siciliana, alluvioni recenti ed attuali del fiume Simeto) e da terreni di natura magmatica (lave difficilmente delimitabili

a morfologia superficiale degradata; lave di Coscia del Ponte). Geomorfologicamente, il versante sopra la sponda destra, in corrispondenza del ponte di Pietralunga, è caratterizzata da una acclività elevata ed è interessata da diffusi fenomeni di colamento instauratisi anche su precedenti paleofrane, crolli per scalzamento alla base delle masse gessose interessate da medio alta fratturazione e da fenomeni di reptazione. I processi geomorfologici descritti permettono di affermare che il versante settentrionale di M. Castellaccio è sicuramente un'area geomorfologicamente instabile.

La base occidentale di questo versante, coincidente con le aree alluvionali subpianeggianti, è coltivata ad agrumeto mentre quelle a mezza costa sono coltivate ad uliveto. Particolari processi erosivi predisponenti al dissesto non sono evidenziabili sulla corrispondente sponda sinistra, in quanto costituita da terrazzi di natura lavica, ricoperti da depositi alluvionali ed intensamente coltivati ad agrumeto. Come accennato al passo di Pietralunga, l'alveo del Simeto forma una stretta ansa fluviale incassata, dove sono possibili, per quanto sopra detto, fenomeni di sbarramento per frana e/o di origine vulcanica.

Area Collina storica di Paternò.

I terreni affioranti sono costituiti prevalentemente da terreni di natura lavica sia litoide che incoerente (vulcanoclastite) giacenti stratigraficamente in basso su terreni argillosi affiorante lungo la via San Marco. L'area della collina storica è stata interessata da notevoli stress tettonici che le hanno conferito l'attuale assetto morfologico con notevoli rigetti e ripide scarpate. L'affioramento lavico, già individuato con livello di rischio R4 e pericolosità P4, è interessato da diffuse lineazioni e fratturazione e da crolli per scalzamento alla base. L'attuale muro a secco di contenimento del versante che insiste su Via San Marco si presenta in precarie condizioni di stabilità per la presenza di diversi spancamenti del profilo esterno. La bonifica dei dissesti presenti assume una notevole valenza sociale in quanto i crolli (improvvisi e talora senza segni premonitori) interesserebbero una notevole porzione del centro abitato posto a valle, con interruzione della via San Marco che nel Piano di Protezione Civile comunale è individuata come Via di fuga.

B) Rischio idraulico

I fiumi e gli altri corpi d'acqua superficiali in generale sono, in qualsiasi contesto, parte di sistemi complessi regolati da dinamiche evolutive spesso imprevedibili. La necessità di considerare tali entità come parte di ecosistemi più ampi affonda le sue radici nel bisogno di comprenderne i meccanismi di dinamica fluviale al fine di poter intervenire in maniera opportuna ed efficace. Al contrario, limitarsi ad aspetti "idraulici" considerando i corsi d'acqua quasi come elementi prettamente "ingegneristici" del territorio rischia di spingere verso scelte inopportune, in quanto non inserite in un contesto più ampio.

b.1 Bacino Idrografico del Torrente Cannizzola.

Il Torrente Cannizzola, affluente destro del Fiume Simeto, ha un bacino idrografico molto esteso (Allegato 2), in gran parte ricadente nel territorio del Comune di Centuripe (EN). Esso è costituito da terreni argillosi impermeabili della Formazione Terravecchia che danno luogo a straordinari paesaggi a calanchi (forma di erosione accelerata).

Le caratteristiche morfometriche del bacino idrografico sono riportate nella seguente tabella:

BACINO	F. SIMETO
SOTTOBACINO	T. Cannizzola
Area (Km ²)	14,070
Perimetro (Km)	19,669
Lungh. Alveo princip. (Km)	12,957
Quota max (m)	636
Quota min. (m)	110
Quota media assoluta (m)	373
Lungh. teorica del Talweg equivalente (Km)	-
Densità di drenaggio (Km ⁻¹)	0,921
Coefficiente di forma (indice di compattezza)	38,744
Lungh. Rettangolo equivalente (Km)	8,097
Numero di Melton *	0,140
Pendenza media % dell'alveo principale**	8,5

* Suscettibilità del sottobacino a dar luogo a fenomeni di *Debris Flow* per valori > 0,5

** Suscettibilità del sottobacino a dar luogo a fenomeni di *Debris Flow* per valori > 20%

L'estensione areale del bacino considerato è pari a 14,07 Km² e può dar luogo a grandi portate di piena durante eventi meteorici eccezionali. Le elaborazioni statistiche delle precipitazioni di massima intensità, registrate dalla stazione pluviometrica di Paternò, hanno permesso agli scriventi di ricavare i valori di portata massima attesa per periodi di ritorno di 300 anni, pari a oltre 250 m³/s con un tempo di corrivazione pari a circa 2 ore (Allegato 5).

Per la determinazione delle altezze critiche di pioggia con il metodo probabilistico di Gumbel, relative al bacino idrografico del Torrente Cannizzola, il cui spartiacque morfologico è riportato negli annessi stralci cartografici aerofotogrammetrici in scala 1:25.000, si è provveduto alla individuazione, dall'esame degli Annali del Servizio Idrografico Italiano, delle altezze massime di pioggia registrate per la durata di 1, 3, 6, 12, 24 ore.

I dati si riferiscono alla stazione pluviometrica di Paternò e riguardano 46 anni non continui di osservazioni, dal 1924 al 1996.

Nelle tabelle allegate si riportano i dati pluviometrici tabellati e quelli ottenuti, dall'elaborazione statistica effettuata con il metodo di Gumbel, relativi alle altezze massime (H_{max}) e critiche (H_{crit}) di pioggia, con tempi di ritorno T_r di (500, 300, 200, 100, 50) anni.

I risultati ottenuti da questa elaborazione, rapportati alla sezione idraulica del Torrente Cannizzola in corrispondenza di Contrada Valanghe – Contrada Cannicciola, ci permettono di definire una oggettiva presenza di rischio idraulico per inondazione dell'area fino alla quota di 130 m s.l.m., in caso di eventi meteorici eccezionali, come si evince dall'allegata cartografia (Allegato 6).

I rilievi topografici eseguiti (Allegato 3 e 4) hanno permesso di rapportare la portata massima attesa nella *sezione minima* individuata nell'alveo del T. Cannizzola e di ricavarne di conseguenza la quota massima di esondazione per i diversi tempi di ritorno.

b.2 Zona Pietralunga.

Al passo di Pietralunga, l'alveo del Simeto forma una stretta ansa fluviale incassata, posta in corrispondenza dell'omonimo ponte di Pietralunga (Allegato 1), dove sono

possibili fenomeni di sbarramento per frana e/o di origine vulcanica (DI GRANDE & NERI, 1991; CHESTER & DUNCAN, 1979, 1982; CRISTOFOLINI, 1967; MARCHESINI *et. al.*, 1964; ACCORDI e FRANCAVIGLIA, 1960; FRANCAVIGLIA, 1959; BALDACCI, 1886). Un gran numero di geologi ricercatori ha studiato la periferia sud occidentale dell'Etna e i rapporti tra il corso del Fiume Simeto, i terrazzi alluvionali e le colate laviche etnee. Un rapido esame della Carta Geologica del Monte Etna (ROMANO *et. al.*, 1979) suggerisce immediatamente come, in generale, la crescita del vulcano condizioni inesorabilmente lo sviluppo idrografico del Simeto tramite fenomeni di sbarramento e, in particolare, come una o più colate abbiano già raggiunto, nel passato recente, il Passo di Pietralunga. Il fenomeno che porta alla formazione di terrazzi di sbarramento lavico si articola secondo la dinamica descritta da DI GRANDE (1987). **Il rischio di sbarramento risulta così molto elevato; con tali presupposti è facile prevedere fenomeni di sovralluvionamento a monte e la formazione di laghi-palude.**

L'area in esame è stata, inoltre, soggetta a fenomeni alluvionali più volte accaduti in passato, registrati dal GNDCI (*Progetto AVI - Catalogo delle informazioni sugli Eventi di Piena*) che sono di seguito riportati:

Numero Sito	Località	Data	Scheda S4	Certezza
19087033008	Ardizzone	22/12/1976	<u>5100091</u>	H
19087033006	Gerbini - Simeto (lungo la linea ferroviaria)	27/11/1927	<u>5100015</u>	L
19087033004	Paternò	13/11/1920	<u>3100010</u>	F
19087033003	Paternò (Comune di)	13/11/1920	<u>5100007</u>	LF
19087033002	Paternò (Comune di)	13/11/1920	<u>5100007</u>	L
19087033000	Paternò (Comune di)	15/10/1951	<u>1100020</u>	LF
19087033001	Paternò - Zona nei pressi dell'abitato	21/02/1931	<u>1100009</u>	L
19087033001	Paternò - Zona nei pressi dell'abitato	01/01/1973	<u>5100079</u>	L
19087033007	Piana di Catania - Adrano (zona tra le due località)	10/12/1936	<u>5100027</u>	L
19087033005	Pietralunga	22/12/1976	<u>5100091</u>	G
19087033005	Pietralunga	20/10/1994	<u>7100017</u>	G

4.0 CONCLUSIONI E PROPOSTE

Quanto relazionato sopra in merito alle tre aree permette di trarre le seguenti conclusioni:

A) area strada delle Valanghe e/o Contrada Cannicciola

Le osservazioni di carattere geomorfologico ed i calcoli idraulici permettono di asserire che l'area oggetto di osservazioni oltre ad essere una zona geomorfologicamente instabile (calanchi, fenomeni di colamento, ruscellamento concentrato, alta acclività, scarsa vegetazione e/o presenza di colture, *Allegato 1*) è **altresì ad alto rischio idraulico**; quest'ultimo aspetto è alquanto inquietante dato che le portate calcolate ($Q = 187,0 \text{ mc /sec.}$) del Torrente Cannizzola (o Cannicciola) anche per un periodo di ritorno minimo di 50 anni evidenziano un alluvionamento delle aree fino alla quota di 129,45 m s.l.m. come si evince dall'allegata carta delle esondazioni scala 1:2.000.

Per quanto sopra è necessario elevare il livello di pericolosità ed il livello di rischio relativamente alle aree esondabili di C.da Valanghe – C.da Cannizzola (allegato 6) tra i comuni di Paternò (CT) e Centuripe (EN).

B) Area Ponte di Pietralunga

Il versante nord (Monte Castellaccio) su cui insiste la spalla del ponte è in avanzato stato di dissesto geomorfologico per l'alta pendenza del versante associato a fenomeni di colamento, ruscellamento diffuso, erosione alla base dei terreni argillosi su cui insistono le masse litoidi gessoso calcaree diffusamente fratturate. L'attuale alveo del fiume che ivi risulta incassato in una stretta ansa potrebbe essere interessato da frane che provocherebbero un sovralluvionamento delle aree a monte e laterali con danni alle colture ed ai fabbricati rurali, alluvionamento della S.P. 228 che si snoda fino alla S.P. 50 della provincia di Enna (vedi allegato 1). Lo sbarramento del fiume potrebbe anche verificarsi ad opera di una colata lavica (fenomeno già verificatosi nel corso dell'Olocene). Si aggiunga altresì la presenza di danni strutturali nelle spalle del ponte Pietralunga, già dichiarato inagibile. Si ritiene pertanto necessario elevare il livello di pericolosità e di rischio.

C) area Collina storica di Paternò

I dissesti presenti in questa area sono stati sufficientemente individuati nelle carte proposte dal piano PAI; tuttavia si rende necessario estendere il livello di pericolosità e di rischio alle aree urbane poste immediatamente a valle del sito in dissesto in considerazione dell'elevata pendenza dello stesso versante. L'attuale muro a secco di contenimento del versante che insiste su Via San Marco si presenta in precarie condizioni di stabilità per la presenza di diversi spanciamenti del profilo esterno. La bonifica di questa area si rende quanto mai immediata visto il coinvolgimento umano, abitativo e della viabilità di via San Marco dato che quest'ultima nel piano comunale di protezione civile, fra l'altro, è annoverata tra le vie di fuga.

Paternò li 12/01/06

I GEOLOGI

DR. BENFATTO SANTO



DR. CARUSO ORAZIO




BIBLIOGRAFIA

- ACCORDI B. E FRANCAVIGLIA A. (1960) – *La geologia del bacino del Simeto*. Tecnica Agricola, **12**, 221-224.
- AURELI A. (1975) - *Idrogeologia del fianco occidentale etneo*. Atti II conv. Internaz. sulle acque sotterranee, 1-2 Mag. 1973, Palermo.
- BALDACCI L. (1886) – *Descrizione geologica dell'isola di Sicilia*. Mem. Descr. Carta Geol. D'Italia, **1**, 403 pp.
- BARBANO M.S., COSENTINO M., LOMBARDO G. & RIGANO R. (2001). *Storia sismica e pericolosità in alcune località della Sicilia Sud-orientale*. Atti del III Congresso regionale dei Geologi di Sicilia - Sicilia a Rischio, 13/16 settembre 2001, Agrigento.
- CARVENI P., BENFATTO S., & STURIALE G. (2001). *Aspetti geologici e geomorfologici dei vulcani di fango del basso versante sud-occidentale etneo ed ipotesi sulla loro genesi*. Il Quaternario (Italian Journal of Quaternary Sciences) **14**(2), 2001, 117-130
- CHESTER D.K. E DUNCAN A.M. (1979) – *Interrelationships between volcanic and alluvial sequences in the evolution of the Simeto river valley (Mount Etna, Sicily)*. Catena, **6**, n. 3/4, 293-315.
- CHESTER D.K. E DUNCAN A.M. (1982) – *The interaction of volcanic activity in quaternary time upon the evolution of the Alcantara and Simeto rivers (Mount Etna, Sicily)*. Catena, **9**, 319-294.
- CRISTOFOLINI R. (1967) – *La successione dell'attività vulcanica sulle pendici sud-occidentali dell'Etna*. Atti Acc. Gioenia Sci. Nat. S. **6**, **18**, 283-294 (suppl. Sci. Geol.), Catania.
- DI GRANDE A. (1987) – *Terrazzi di sbarramento lavico come elementi litostratigrafici nelle vulcaniti del basso versante settentrionale etneo*. Boll. Acc. Gioenia Sci. Nat., **20**, n. 330, 265-281, Catania.
- FAVALLI M., INNOCENTI F., PARESCHI M.T., PASQUARÈ G., MAZZARINI F., BRANCA S., CAVARRA L. & TIBALDI A. (1999) – *The DEM of Mt. Etna: geomorphological and structural implications*. Geodinamica Acta, **12** (5), 279-290.
- FERRARA V. (1997). *Criteri e metodi di utilizzazione razionale e di protezione delle risorse idriche sotterranee in aree vulcaniche*. Atti del 2° congresso regionale dell'Ordine dei Geologi di Sicilia, 119-136.
- FRANCAVIGLIA A. (1959) – *L'imbasamento sedimentario dell'Etna ed il golfo pre-etneo*. Boll. Serv. Geol. d'It., **81**, 593-684.
- GASPARINI C. (2001). *Sismicità e rischio sismico in Sicilia*. Atti del III Congresso regionale Ordine dei Geologi di Sicilia - Sicilia a Rischio, 13/16 settembre 2001, Agrigento.
- GRUPPO NAZIONALE DIFESA DALLE CATASTROFI IDROGEOLOGICHE - *Progetto AVI: Catalogo delle informazioni sugli Eventi di Piena*. <http://sici.irpi.cnr.it/>
- ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE ITALIANO (1967) - *F° 269 della Carta d'Italia, I N.E., "Adrano", I S.E., "Paternò", scala 1:25.000*. Firenze.
- LA MANNA F. & CARNAZZO A. (2000). *Le salinelle di Paternò: nuova ipotesi sulla loro struttura e formazione*. Boll. Soc. Geol. It., **119**, 9-14.
- LENTINI F. (1982) – *The geology of the Mt. Etna basement*. Mem. Soc. Geol. Ital., **23**, 7-25.

- ORTOLANI F. & PAGLIUCA S. (2001). *Variazione climatica e rischi geologici in Sicilia. Linee guida per il restauro geoambientale*. Atti del III Congresso regionale dei Geologi di Sicilia - Sicilia a Rischio, 281-285, 13/16 settembre 2001, Agrigento..
- PANICUCCI M. (1974) – *Proposta per una metodologia di studio della franosità*. Atti della Commissione Interministeriale per lo studio della sistemazione idraulica e della difesa del suolo, volume 3.
- REGIONE SICILIANA, ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE – *Cartografia tematica; SIC-ZPS*. <http://www.artasicilia.net>
- REGIONE SICILIANA, ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE (1987) - *Carta Tecnica Regionale, Sezz. n° 633020 - 633030*
- ROMANO R., LENTINI F., STURIALE C., AMORE C., ATZORI P., CARTER S.R., CRISTOFOLINI R., DI GERONIMO I., DI GRANDE A., DUNCAN A.M., FERRARA V., GHISETTI F., GUEST J.E., HAMILL H., PATANÈ G., PEZZINO A., PUGLISI D., SCHILIRÒ F., TORRE G. & VEZZANI L. (1979) - *Carta geologica del Monte Etna, scala 1:50.000*. Litogr. Art. Cartogr., Firenze.
- SCHILIRÒ F. (1984) – *Bacini idrografici modificati da colate laviche*. Boll. Soc. Geol. Ital., **103**, 425-438.
- VILLARI L. C. (2001). *Rischi naturali e protezione civile in Sicilia*. Atti del III Congresso regionale Ordine dei Geologi di Sicilia - Sicilia a Rischio, 13/16 settembre 2001, Agrigento.


CARTA GEO con elementi ge scala 1:2



Legenda UNITA' LITOLOGICHE

-  Alluvioni recenti e attuali
-  Alluvioni terrazzate
-  Lave del Mogibello recente
-  Lave dei Vecchi Centri Eruttivi Alcalini
-  Trubi
-  Evaporiti: Tripoli, Calcare di Base e Gessi
-  Argille Brecciate
-  Formazione Terravecchia: marne agillose
A) sabbie giallastre.

 Faglie. A tratti ove presunte



FORME E PROCESSI DI VERSANTE

-  Colamento lento e/o erosione accelerata
-  Fossi di ruscellamento concentrato.
-  Calanchi
-  Scarpata di erosione
-  Cono di deiezione

FORME E PROCESSI FLUVIALI


-  Ripa di erosione fluviale
-  Canale di magra
-  Erosione laterale

ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI DI SICILIA
Dott. Geol. BENFATTO SANTO
N. 2198

ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI DI SICILIA
Dott. Geol. ORAZIO CARUSO
N. 461



Area oggetto di osservazioni





Bacino Idrografico del Torrente Cannizzola

scala 1:25.000

C.T.R. (Quadro d'unione)

624140	624150
633020	633030



dell

6.9

150

T. Cannizzola


DELLE

130.0

sezione N.1

sezione N.2

A



Planimetria con ubicazione
sezioni idrauliche sul T. Cannizzola
Allegato 3




SEZIONI IDRAULICHE
scala 1:2.000

Tr = 300 anni

$Q = 248 \text{ mc/s}$
 $V = 1,2 \text{ m/s}$


$A = \frac{Q}{V} = 206 \text{ mq}$



Tr = 100 anni

$Q = 210 \text{ mc/s}$
 $V = 1,2 \text{ m/s}$


$A = \frac{Q}{V} = 175 \text{ mq}$




Tr = 50 anni

$Q = 187 \text{ mc/s}$
 $V = 1,2 \text{ m/s}$



$A = \frac{Q}{V} = 166 \text{ mq}$



Allegato 4/a



scala 1/500



N.2

scala 1/500

QUOTA RIFERIMENTO 120.00

DIST. PARZIALI		14.85	8.70
DIST. PROGR.VE	0.00		14.85
QUOTE TERRENO	132.899		131.624


sezione N. 1

QUOTA RIFERIMENTO 120.00


DIST. PARZIALI		12.50	22.80
DIST. PROGR.VE	0.00	12.50	35.30
QUOTE TERRENO	133.923	133.424	126.646

sezio


Allegato 4/b



sezione N.3



scala 1/500



scala 1/500

QUOTA RIFERIMENTO 120.00

DIST. PARZIALI		5.88	6.95	11.93	32.2
DIST. PROGR.VE		0.00	5.88	12.83	24.76
QUOTE TERRENO		131.357	131.288	129.686	126.494

scala 1/500

QUOTA RIFERIMENTO 120.00

DIST. PARZIALI		25.00	17.34	
DIST. PROGR.VE		0.00	25.00	42.34
QUOTE TERRENO		126.520	125.894	126.244

Intersezione con SEZIONE N.3

Ponte

Pozzo

sezione N.4

QUOTA RIFERIMENTO 120.00

DIST. PARZIALI		14.85	
DIST. PROGR.VE		0.00	14.85
QUOTE TERRENO		123.537	122.901

Quota F

sezione N.5

TABELLA 1 - Dati pluviometrici

STAZIONE PLUVIOMETRICA DI:

BACINO:

QUOTA:

Anni di osservazione

PATERNO'

T. CANNIZZOLA

260 m s.l.m.m.

46


Allegato 5

Anno	INTERVALLO DI ORE									
	1		3		6		12		24	
	h(mm)	$X^2 = (h_i - M)^2$	h(mm)	$X^2 = (h_i - M)^2$	h(mm)	$X^2 = (h_i - M)^2$	h(mm)	$X^2 = (h_i - M)^2$	h(mm)	$X^2 = (h_i - M)^2$
1924	28,5	869,48	65,0	72,77	49,7	973,44	25,5	3627,18	89,5	89,5
1925	20,5	1405,27	33,0	1642,72	69,4	132,25	28,0	3332,30	59,5	59,5
1926	48,0	99,74	49,3	587,11	54,0	723,61	57,5	796,71	59,5	59,5
1927	136,8	6211,50	200,5	16121,27	208,7	16332,84	266,6	32715,37	276,6	276,6
1931	53,0	24,87	70,0	12,46	84,0	9,61	94,6	78,75	102,8	102,8
1945	33,0	624,35	34,2	1546,88	34,6	2143,69	35,6	2512,62	36,0	36,0
1951	146,0	7746,30	209,0	18352,00	227,2	21403,69	237,2	22944,35	240,4	240,4
1952	39,8	330,77	41,4	1032,36	41,4	1560,25	42,4	1877,15	45,4	45,4
1953	86,6	818,71	115,0	1719,72	117,8	1361,61	193,4	11593,67	197,8	197,8
1958	59,0	1,03	59,0	211,13	106,8	670,81	112,8	733,00	119,6	119,6
1959	41,6	268,53	52,4	446,50	54,8	681,21	55,0	944,09	55,6	55,6
1960	46,2	138,93	46,2	746,95	53,8	734,41	54,8	956,42	57,4	57,4
1961	23,0	1224,09	24,4	2413,80	32,2	2371,69	42,0	1911,97	42,2	42,2
1962	60,8	7,91	61,2	152,04	68,2	161,29	71,0	216,86	71,2	71,2
1963	46,2	138,93	47,0	703,86	47,2	1135,69	48,8	1363,54	52,2	52,2
1964	147,4	7994,69	159,0	7305,05	161,8	6544,81	161,8	5787,24	161,8	161,8
1965	45,0	168,66	66,0	56,71	67,0	193,21	76,8	79,68	85,0	85,0
1966	103,8	2098,83	104,6	965,32	105,4	600,25	105,8	402,96	106,2	106,2
1967	50,2	60,64	86,0	155,49	88,8	62,41	90,2	20,02	96,8	96,8
1968	18,4	1567,13	20,4	2822,84	20,4	3660,25	24,4	3760,89	27,2	27,2
1969	104,4	2154,17	126,8	2837,65	126,8	2106,81	126,8	1687,07	126,8	126,8
1970	40,2	316,38	40,8	1071,28	42,6	1466,89	43,0	1825,52	50,0	50,0
1971	35,8	492,26	43,2	919,94	54,2	712,89	58,0	768,74	75,6	75,6
1972	51,4	43,39	68,4	26,32	98,6	313,29	106,0	411,03	109,8	109,8
1973	44,0	195,63	52,0	463,56	61,0	396,01	63,6	489,56	65,4	65,4
1974	58,6	0,38	58,6	222,92	81,8	0,81	81,8	15,41	89,6	89,6
1975	44,0	195,63	78,2	21,80	81,6	0,49	82,6	9,77	82,6	82,6
1976	72,2	202,01	82,4	78,67	82,4	2,25	82,6	9,77	109,2	109,2
1977	23,2	1210,13	30,6	1843,02	34,6	2143,69	34,6	2613,88	34,6	34,6
1978	24,2	1141,56	31,0	1808,84	45,4	1260,25	50,0	1276,35	50,2	50,2
1979	49,2	77,21	66,6	48,03	66,8	198,81	66,8	358,20	82,6	82,6
1980	68,2	104,31	78,4	23,71	83,6	7,29	83,6	4,52	90,4	90,4
1981	28,6	863,59	45,6	780,11	46,0	1218,01	46,6	1530,85	54,6	54,6
1982	52,2	33,49	55,6	321,50	57,2	561,69	64,0	472,02	64,4	64,4
1983	34,4	556,34	44,2	860,27	53,2	767,29	53,2	1057,95	53,0	53,0
1984	95,0	1369,97	126,2	2774,08	135,0	2926,81	139,6	2902,40	140,4	140,4
1985	86,8	830,19	118,0	1977,54	121,0	1608,01	122,6	1359,69	125,4	125,4
1986	41,6	268,53	42,8	944,36	49,0	1017,61	50,0	1276,35	59,6	59,6
1987	30,6	750,05	34,2	1546,88	43,0	1436,41	43,0	1825,52	43,0	43,0
1988	79,4	458,52	101,8	799,17	111,8	954,81	112,6	722,21	113,2	113,2
1989	30,6	750,05	48,0	651,80	49,8	967,21	52,6	1097,34	53,6	53,6
1990	60,0	4,05	63,6	98,61	63,6	299,29	66,6	365,81	66,6	66,6
1992	120,6	3920,39	180,8	11506,76	200,6	14328,09	245,6	25559,67	265,4	265,4
1993	55,0	8,92	71,6	3,73	71,6	86,49	73,0	161,95	73,2	73,2
1995	38,2	391,52	38,2	1248,24	46,4	1190,25	47,4	1468,89	47,4	47,4
1996	65,2	52,03	111,2	1419,00	120,6	1576,09	123,0	1389,34	128,4	128,4


TABELLA 2 - ELABORAZIONI STATISTICHE - METODO DI GUMBEL

N=	46	46	46	46	46
$M = \frac{\sum h_i}{N}$	57,99	73,53	80,90	85,73	92,12
$\sum X^2$	48191,05	91364,80	99004,56	146314,57	148646,92
$\sigma = \sqrt{\frac{\sum X^2}{N-1}}$	32,72	45,06	46,91	57,02	57,47
$\alpha = 1,283 / \sigma$	0,04	0,03	0,03	0,02	0,02
$\beta = M - 0,5772 / \alpha$	43,26	53,26	59,80	60,07	66,27

Tempo di ritorno	1 ora	3 ore	6 ore	12 ore	24 ore
50 anni	hmax= 142,79 mm	190,30 mm	202,45 mm	233,49 mm	241,06 mm
100 anni	hmax= 160,60 mm	214,82 mm	227,98 mm	264,52 mm	272,34 mm
200 anni	hmax= 178,34 mm	239,25 mm	253,41 mm	295,44 mm	303,50 mm
300 anni	hmax= 188,71 mm	253,52 mm	268,26 mm	313,50 mm	321,70 mm
500 anni	hmax= 201,75 mm	271,48 mm	286,96 mm	336,23 mm	344,62 mm



Curve di probabilita' pluviometrica



DETERMINAZIONE PORTATA MASSIMA

BACINO: TORRENTE CANNIZZOLA
 SEZIONE: Q. 110 m s.l.m. Strada delle Valanghe

DATI SUI BACINO IMBRIFERO

Superficie scolante	A=	14,07 Km ²
Lunghezza percorso idraulico più lungo	L=	9,03 Km
Quota massima	zmax=	636,00 m
Quota minima	zmin=	110,00 m
Quota media	Zmed=	373,00 m
Dislivello medio	ΔH=	263,00 m

Tempo di corrivazione:	tc=	2,20 ore	132,0 MINUTI
Giandotti			
Viparelli:	Velocità=	1,18 m/sec	tc= 2,13 ore 127,5 MINUTI

Coefficienti delle curve di probabilità pluviometrica e portate:
 N.B.: Inserire i coefficienti delle rette interpolanti ottenuti nel grafico ed il coefficiente di deflusso Cd

Deflusso	Cd= 0,60		Giandotti				Viparelli			
	a	n	tc	h	ic	Q	tc	h	ic	Q
Tr										
10	105,3700	0,1590	2,20	119,45	54,28	127,29	2,13	118,79	55,88	131,05
20	124,7100	0,1623	2,20	141,74	64,41	151,05	2,13	140,95	66,31	155,49
30	135,8400	0,1638	2,20	154,57	70,24	164,72	2,13	153,70	72,31	169,56
50	149,7500	0,1653	2,20	170,60	77,53	181,80	2,13	169,63	79,80	187,13
100	168,5100	0,1669	2,20	192,22	87,35	204,84	2,13	191,11	89,90	210,83
200	187,2000	0,1683	2,20	213,77	97,15	227,81	2,13	212,53	99,98	234,46
300	198,1200	0,1689	2,20	226,35	102,86	241,21	2,13	225,03	105,86	248,25
500	211,8600	0,1696	2,20	242,18	110,06	258,08	2,13	240,77	113,26	265,60



DETERMINAZIONE PORTATA MASSIMA

BACINO: Sottobacino Discarica
SEZIONE: Q. 129 m s.l.m.

DATI SUL BACINO IMBRIFERO

Superficie scolante A= **0,85** Km²
 Lunghezza percorso idraulico più lungo L= **1,40** Km
 Quota massima zmax= **382,00** m
 Quota minima zmin= **129,00** m
 Quota media Zmed= **255,50** m
 Dislivello medio ΔH= **126,50** m

Tempo di corrivazione:

Giandotti tc= 0,64 ore 38,6 MINUTI
 Viparelli Velocità= **0,61 m/sec** tc= 0,64 ore 38,3 MINUTI

Coefficienti delle curve di probabilità pluviometrica e portate:

N.B.: Inserire i coefficienti delle rette interpolanti ottenuti nel grafico ed il coefficiente di deflusso

Deflusso			Giandotti				Viparelli			
Tr	a	n	tc	h	ic	Q	tc	h	ic	Q
Cd= 0,35										
10	105,3700	0,1590	0,64	98,23	152,71	12,62	0,64	98,09	153,86	12,72
20	124,7100	0,1623	0,64	116,09	180,48	14,91	0,64	115,92	181,83	15,03
30	135,8400	0,1638	0,64	126,37	196,45	16,23	0,64	126,18	197,93	16,36
50	149,7500	0,1653	0,64	139,22	216,43	17,89	0,64	139,01	218,05	18,02
100	168,5100	0,1669	0,64	156,55	243,37	20,11	0,64	156,31	245,19	20,26

Deflusso			Giandotti				Viparelli			
Tr	a	n	tc	h	ic	Q	tc	h	ic	Q
Cd= 0,40										
10	105,3700	0,1590	0,64	98,23	152,71	14,42	0,64	98,09	153,86	14,53
20	124,7100	0,1623	0,64	116,09	180,48	17,05	0,64	115,92	181,83	17,17
30	135,8400	0,1638	0,64	126,37	196,45	18,55	0,64	126,18	197,93	18,69
50	149,7500	0,1653	0,64	139,22	216,43	20,44	0,64	139,01	218,05	20,59
100	168,5100	0,1669	0,64	156,55	243,37	22,98	0,64	156,31	245,19	23,16

Deflusso			Giandotti				Viparelli			
Tr	a	n	tc	h	ic	Q	tc	h	ic	Q
Cd= 0,45										
10	105,3700	0,1590	0,64	98,23	152,71	16,23	0,64	98,09	153,86	16,35
20	124,7100	0,1623	0,64	116,09	180,48	19,18	0,64	115,92	181,83	19,32
30	135,8400	0,1638	0,64	126,37	196,45	20,87	0,64	126,18	197,93	21,03
50	149,7500	0,1653	0,64	139,22	216,43	23,00	0,64	139,01	218,05	23,17
100	168,5100	0,1669	0,64	156,55	243,37	25,86	0,64	156,31	245,19	26,05

Deflusso			Giandotti				Viparelli			
Tr	a	n	tc	h	ic	Q	tc	h	ic	Q
Cd= 0,50										
10	105,3700	0,1590	0,64	98,23	152,71	18,03	0,64	98,09	153,86	18,16
20	124,7100	0,1623	0,64	116,09	180,48	21,31	0,64	115,92	181,83	21,47
30	135,8400	0,1638	0,64	126,37	196,45	23,19	0,64	126,18	197,93	23,37
50	149,7500	0,1653	0,64	139,22	216,43	25,55	0,64	139,01	218,05	25,74
100	168,5100	0,1669	0,64	156,55	243,37	28,73	0,64	156,31	245,19	28,95

Deflusso			Giandotti				Viparelli			
Tr	a	n	tc	h	ic	Q	tc	h	ic	Q
Cd= 0,55										
10	105,3700	0,1590	0,64	98,23	152,71	19,83	0,64	98,09	153,86	19,98
20	124,7100	0,1623	0,64	116,09	180,48	23,44	0,64	115,92	181,83	23,61
30	135,8400	0,1638	0,64	126,37	196,45	25,51	0,64	126,18	197,93	25,70
50	149,7500	0,1653	0,64	139,22	216,43	28,11	0,64	139,01	218,05	28,32
100	168,5100	0,1669	0,64	156,55	243,37	31,60	0,64	156,31	245,19	31,84



Carta delle esondazioni de
calcolata con tempo di ritor

6.9


150

T. Cannizzola

DELLE

130.0

SP 50



T. Cannizzola
no Tr = 50 anni

Allegato 6



ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI DELLA
Dott. Gian
BENIGNATO
N. 1148

RILIEVO
scala 1/2000

ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI DELLA
Dott. Gian
BENIGNATO
N. 1148

Archivio fotografico n. 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA


Paesaggio sul Terrazzo Campizola

Paesaggio del Terrazzo Campizola


Paesaggio sul Terrazzo Campizola

Paesaggio di Piazalunga - Pinerolo


Scheda fotografica n. 1




S. P. 228 Ponte sul Torrente Cannizzola



Panorama del Torrente Cannizzola



S. P. 50 Ponte sul Torrente Cannizzola



Passo di Pietralunga - Paternò

Scheda fotografica n. 2



Ponte Pietralunga spalla destra



Ponte Pietralunga spalla destra



Via S. Marco - Paternò



Via S. Marco muro di contenimento

COPIA

**Coordinamento dei Comitati Civici
Contro l'impianto integrato di smaltimento
Rifiuti in C.da Cannizzola:
Comitato per il Referendum
Centro Studi Valle del Simeto
Comitato per lo sviluppo sostenibile**

Spett.le

Amministrazione Provinciale di CATANIA

Oggetto: Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (P.A.I.) Bacino idrografico del fiume Simeto (094), pubblicato al numero 1564 all'Albo Pretorio del comune di Paternò il 15 Novembre 2005.

**Osservazioni al Piano di bacino ai sensi della L.R. 6 del 03/05/2001
art.lo 130 comma 1.**

Lo scrivente Coordinamento dei Comitati Civici contro l'impianto integrato di smaltimento Rifiuti in C.da Cannizzola: Comitato per il Referendum - Centro Studi Valle del Simeto - Comitato per lo sviluppo sostenibile, avendo preso visione presso l'Albo Pretorio di Paternò del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) – Bacino idrografico del Fiume Simeto, **ai sensi della Legge Regionale n° 6, art.lo 130, comma 1**, che prevede che “Chiunque può presentare all'Ass.to TT.AA., alle provincie ed ai comuni competenti, osservazioni al progetto di piano nei trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di consultazione”, fa proprie e presenta le osservazioni trasmesse a codesta Spett.le Amministrazione dai Geologi Dott. Santo Benfatto e Dott. Orazio Caruso *inoltrata in data 13/01/06 Prot. N. 1483* relativamente alle aree Strada delle Valanghe, Ponte di C.da Pietralunga, Versante della Collina storica di Paternò insistente sul centro abitato di Via S. Marco.

Con la presente integra le stesse osservando che nella cartografia del P.A.I. lungo le sponde del Fiume Simeto e dei suoi affluenti non sono state inserite le aree

di rispetto previste dalla Legge 431/85 (Galasso) e sue successive modifiche ed integrazioni (Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490).

Paternò li 13 Gennaio 2006


Antonino Tomasello per il Comitato di Referendum



Francesco Scandura per il Centro Studi Valle del Simeto



Salvatore Maurici per il Comitato per lo sviluppo sostenibile



MODULARIO
- Ambiente - 14

Mod. 14



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

GAB/DEC/ 31 106

DI CONCERTO CON IL

MINISTRO DELLA SALUTE

ED

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

VISTA

la legge 8 luglio 1986 n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente ed il relativo regolamento di organizzazione adottato con Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987 n. 306 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

il D.Lgs. 30 luglio 1998, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 24/05/1988 n. 203 di - Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della L. 16 aprile 1987, n. 183.-;

VISTO

il Decreto 19 novembre 1997, n. 503. - Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE concernenti la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e la disciplina delle emissioni e delle condizioni di combustione degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali non pericolosi, nonché di taluni rifiuti sanitari.;

VISTO

il D.M. 12/07/1990 concernente le Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione;

VISTO

il D.M. del 25/08/2000 concernente l'Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti ai sensi del DPR 203/88;

VISTO

l'art. 17- Disposizioni transitorie - del D. Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento -, ai sensi del quale, i procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore del decreto medesimo sono portati a termine dalla medesima autorità procedente presso i quali sono stati avviati;

VISTO

D.Lgs. 11 maggio 2005, n. 133 di - Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti.-;

PRESO ATTO

che gli artt. 4 e 5 - Realizzazione ed esercizio di impianti di incenerimento dei rifiuti - e - Realizzazione ed esercizio di impianti di coincenerimento - del D.Lgs. 11 maggio 2005, n. 133 di - Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti.- di cui sopra, rinviano espressamente alle

ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS. N. 133 DEL 11 MAGGIO 2005

- disposizioni del citato D.Lgs.18 febbraio 2005 n. 59 - *Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento* -;
- PRESO ATTO** che l'art. 1 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 24/05/1988 n. 203 di - *Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della L. 16 aprile 1987, n. 183.* - ne riferisce la disciplina a tutti gli impianti che possono dar luogo ad emissione nell'atmosfera;
- VISTA** l'Ordinanza del Ministro dell'Interno, n. 2983 del 31 maggio 1999, con la quale il Presidente della Regione siciliana è stato nominato Commissario Delegato per la predisposizione di un piano di interventi di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti e per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza;
- CONSIDERATO** il "Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia", adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002 e l'Ordinanza commissariale del 30/9/2004, pubblicata sulla G.U.R.S. n.10 del 11/03/2005, con la quale il "Piano" è stato aggiornato;
- VISTO** l'istanza del 22/12/2005 prot. 573/EB/sp, della Società Sicil Power S.p.A. con sede legale in Adrano (CT), Zona Industriale S.S. 121 Km 39,2, con la quale si chiede, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, il rilascio, dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 203/88, per l'impianto di termovalorizzazione della frazione secca dei R.S.U., sito in Paternò (CT) loc. Cannizzola.
- VISTA**
- RITENUTO**
- RITENUTO**
- VISTI** gli allegati alla predetta istanza , costituiti da:
- Doc. N. P236 R038/04 - Relazione tecnica
 - Doc. N. P236 R038/04 - Allegato A - Ubicazione dell'impianto - Stralcio cartografia IGM 1:25000
 - Doc. N. P236 R038/04 - Allegato B - Ubicazione dell'impianto - Stralcio Carta Tecnica Regionale 1:10000
 - Doc. N. P236 R038/04 - Allegato C - Planimetria Generale con indicazione dei punti di emissione
 - Prot. SICIL POWER Rif. n. 448/AP/pt del 20.10.2004 - Nota tecnica integrativa
 - Prot. SICIL POWER Rif. n. 488/AP/pt del 02.12.2004 - Nota tecnica integrativa
- CONSIDERATO** che in data 11/8/2004 con prot. n. 386/AP/sp la Società Sicil Power ha presentato istanza, per il tramite della C.P.T.A. di Catania, all'Assessorato Reg.le al Territorio e Ambiente - Servizio Emissioni in Atmosfera, per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell' art. 6 del D.P.R. n. 203/88, per l'impianto di termovalorizzazione della frazione secca dei R.S.U. ubicato nel Comune di Paternò, C.da Cannizzola;
- CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.P.R. n. 203/88, - *La regione si pronuncia sulla domanda, sentito il comune o i comuni ove è localizzato l'impianto, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda stessa, ovvero, nel caso in cui ritenga di invitare il richiedente ad apportare modifiche al progetto, entro trenta giorni dalla presentazione di dette modifiche; decorsi inutilmente tali termini, l'interessato, entro i successivi sessanta giorni, ha facoltà di richiedere al Ministro dell'ambiente di provvedere sulla domanda, notificando tale istanza alla regione. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provveda entro i successivi trenta giorni.*-

- CONSTATATO che sono decorsi i termini di cui all'art. 7 del D.P.R. 203, senza che la regione si sia pronunciata sulla domanda;
- VISTA l'Ordinanza commissariale n.183 del 01/03/2005, con la quale l'Ufficio del Commissario per l'Emergenza rifiuti in Sicilia, ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sulla base del parere favorevole n. 591 del 10/06/2004 e del successivo prot. CVIA/2004/3259 del 23/12/2004, resi dalla Commissione per la Valutazione di Impatto Ambientale del Ministero dell'Ambiente concernente tutto il progetto del *Sistema Integrato Messina-Catania*, ivi compreso l'impianto di termovalorizzazione di Paternò, presentato dalla Sicil Power spa. e, contestualmente, ha rilasciato le autorizzazioni ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. n. 22/97;
- CONSIDERATO che la lett. a) dell'Allegato 1 alla predetta Ordinanza n. 183/05 subordina l'avvio dell'impianto di termovalorizzazione all'ottenimento dell'autorizzazione alle emissioni gassose in atmosfera ai sensi del D.P.R. 203/88;
- VISTO il parere favorevole prot. n.1229 del 6 dicembre 2004 della CPTA di Catania afferente i limiti e le prescrizioni alle emissioni;
- VISTO l'elenco dei rifiuti non pericolosi, espresso in codici CER, ammessi all'impianto di termovalorizzazione, elencati nell'allegato 1 dell'Ordinanza commissariale n. 183/05;
- RITENUTO alla luce degli elaborati tecnici presentati dalla Società, che i limiti alle emissioni e le prescrizioni vadano comunque adeguati alle disposizioni del D.Lgs. 11 maggio 2005, n. 133;
- RITENUTO che gli impianti vadano comunque progettati e gestiti secondo i criteri della migliore tecnologia disponibile;
- ACQUISITO il favorevole parere dei competenti uffici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
- ACQUISITO il favorevole parere del Presidente della Regione Siciliana - Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia;
- RITENUTO altresì che il presente atto è suscettibile in ogni caso degli ulteriori adeguamenti derivanti da altre norme regolamentari, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente in vigore;

DECRETA

- Art. 1
Ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 203/88, è concessa alla Società Sicil Power S.p.A. con sede legale in Adrano (CT), Zona Industriale S.S. 121 Km 39,2, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto di termovalorizzazione della frazione secca dei R.S.U., previsto nel Comune di Paternò, C.da Cannizzola, i cui elaborati progettuali sono allegati alla istanza prot. n. 386/AP/sp del 11 agosto 2004, citata nelle premesse della presente autorizzazione.
- Art. 2
la presente autorizzazione si riferisce ai seguenti 15 punti di emissione:
E1, E2, E3: camini;
E4, E5, E6: caricamento dei silos della calce;
E7, E8, E9: caricamento dei silos del carbone attivo;
E10, E11: caricamento dei silos delle ceneri;
E12, E13: caricamento dei silos del cemento;
E14, E15: serbatoi di stoccaggio soluzione ammoniacale,
ed è concessa nel rispetto dei seguenti limiti e prescrizioni:
a) Le categorie dei rifiuti che possono essere avviati all'incenerimento sono quelle previste alla lett. s) dell'allegato 1 dell'Ordinanza commissariale 183/05;
b) l'impianto di trattamento termico, articolato su tre linee, avrà una potenzialità di 1440 tonn/giorno con capacità di ciascuna linea di 480 tonn/giorno. La potenzialità annua di termovalorizzazione è di 450.000. tonnellate di rifiuti. In ogni caso, in funzione del P.C.I. dei rifiuti stessi, non dovrà essere

superata la capacità termica di progetto di ogni singola linea di termovalorizzazione pari a 68,75 MW;

- c) la capacità nominale e il carico termico nominale sono rispettivamente 18 ton/h e 62,5 MW per ciascuna linea;
- d) i valori limite di emissione dell'effluente gassoso riferiti ai punti E1, E2 e E3, sono, per ogni singolo inquinante, quelli previsti nell'allegato 1, paragrafo A del D.Lgs. 11 maggio 2005, n. 133, ovvero:

1) Valori medi giornalieri e valori limite di emissione medi su 30 minuti

	v.m.g.	v.m.30min
Polveri totali	10 mg/m ³	30 mg/m ³
Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come carbonio organico totale (TOC)	10 mg/m ³	20 mg/m ³
Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore, espresi come acido cloridrico (HCl)	10 mg/m ³	60 mg/m ³
Composti inorganici del fluoro sotto forma di gas o vapore, espresi come acido fluoridrico (HF)	1 mg/m ³	4 mg/m ³
Ossidi di zolfo espresi come biossido di zolfo(SO ₂)	50 mg/m ³	200 mg/m ³
Ossidi di azoto espresi come biossido di azoto (NO ₂)	200 mg/m ³	400 mg/m ³

2) Valori limite di emissione medi con periodi di campionamento su 1 ora:

Cd, Tl:	0,05 mg/m ³ in totale
Hg	0,05 mg/m ³
Sb, As, Pb, Cr Co, Cu, Mn, Ni, V	0,5 mg/m ³ in totale

3) Valori limite di emissione medi con periodi di campionamento su 8 ore:

Diossine e furani (PCDD PCDF)	0,1 ng/m ³
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	0,01 mg/m ³

- e) Non devono essere superati nei gas di combustione (escluse le fasi di avviamento e arresto) i seguenti valori limite di emissione per il monossido di carbonio (CO):
- 50 mg/m³ come valore medio giornaliero;
 - 100 mg/m³ come valore medio su 30 minuti, in un periodo di 24 ore oppure, in caso di non totale rispetto di tale limite, il 95% dei valori medi su 10 minuti non supera il valore di 150 mg/Nm³
- f) I risultati delle misurazioni effettuate per verificare l'osservanza dei valori limite di emissioni di cui alla precedenti lettera d) ed e) sono normalizzati alle seguenti condizioni:
- temperatura: 273 °K
 - pressione 101,3 kPa;
 - gas secco;
 - tenore di ossigeno di riferimento nell'effluente gassoso 11% in volume.
- g) Per i punti di emissione E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13 devono essere rispettati i seguenti limiti:
- polveri 5 mg/Nm³
- h) Per i punti di emissione E14, E15 devono essere rispettati i seguenti limiti:
- NH₃ = 76 mg/Nm³
- i) Le eventuali emissioni diffuse, in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico e stoccaggio di materiali polverulenti devono rispettare le prescrizioni contenute nell'allegato 6 al D.M. 12/07/90;

Art 3

L'impianto di termovalorizzazione deve essere gestito in modo da garantire:

- a) il più completo livello di incenerimento possibile;
- b) che le scorie e le ceneri pesanti prodotte dal processo di incenerimento non presentino un tenore di incombusti totali, misurato come carbonio organico totale, di seguito denominato TOC, superiore al 3 per cento in peso, o una perdita per ignizione superiore al 5 per cento in peso sul secco;
- c) che dopo l'ultima immissione di aria di combustione, i gas prodotti dal processo di incenerimento siano portati, in modo controllato ed omogeneo,

- anche nelle condizioni più sfavorevoli, ad una temperatura di almeno 850 °C per almeno due secondi;
- d) che ciascuna linea dell'impianto di termovalorizzazione sia dotata di almeno un bruciatore ausiliario da utilizzare, nelle fasi di avviamento e di arresto dell'impianto, per garantire l'innalzamento ed il mantenimento della temperatura minima stabilita alla precedente lettera c) durante tali operazioni e fintantoché vi siano rifiuti nella camera di combustione. Tale bruciatore deve intervenire automaticamente qualora la temperatura dei gas di combustione, dopo l'ultima immissione di aria, scenda al di sotto della temperatura minima stabilita alla precedente lettera c). Il bruciatore ausiliario non deve essere alimentato con combustibili che possano causare emissioni superiori a quelle derivanti dalla combustione di gasolio, gas liquefatto e gas naturale;
 - e) la presenza di un sistema automatico che impedisca l'alimentazione dei rifiuti: 1) all'avviamento, finché non sia raggiunta la temperatura minima stabilita alla precedente lettera c); 2) qualora la temperatura nella camera di combustione scenda al di sotto di quella minima stabilita alla precedente lettera c); 3) qualora le misurazioni continue degli inquinanti negli effluenti indichino il superamento di uno qualsiasi dei valori limite di emissione, a causa del cattivo funzionamento o di un guasto dei dispositivi di depurazione dei fumi;
 - f) che il periodo massimo di tempo per l'avviamento e l'arresto durante il quale non vengono alimentati rifiuti come disposto alla precedente lett. e), e conseguentemente esclusi dal periodo di effettivo funzionamento dell'impianto ai fini dell'applicazione dell'allegato 1, paragrafo A, punto 5, e paragrafo C, punto 1 del D.Lgs. n. 133/2005, è di 36 ore

Art. 4

Devono essere misurate e registrate in continuo nell'effluente gassoso:

- a) le concentrazioni di CO, NOx, SO₂, polveri totali, TOC, HCl e HF. Le concentrazioni di HF possono essere misurate periodicamente, in sostituzione delle pertinenti misurazioni in continuo, se il gestore dimostra che le emissioni di tale inquinante non possono in nessun caso essere superiori al valore limite di emissione stabilito;
- b) il tenore volumetrico di ossigeno, la temperatura, la pressione, il tenore di vapore acqueo e la portata volumetrica nell'effluente gassoso;
- c) la temperatura dei gas vicino alla parete interna;
- d) Devono essere misurate con cadenza almeno quadrimestrale le sostanze di cui all'allegato 1, paragrafo A, punti 3 e 4, del D.Lgs. n. 133/2005, nonché gli altri inquinanti, di cui al comma 2; per i primi dodici mesi di funzionamento dell'impianto, le predette sostanze devono essere misurate almeno ogni tre mesi.

Art. 5

I valori limite di emissione si intendono rispettati se conformi rispettivamente a quanto previsto nell'allegato 1, paragrafo C, punto 1 del D.Lgs. n. 133/2005.

Art. 6

Il periodo massimo di tempo durante il quale, a causa di disfunzionamenti, guasti dei dispositivi di depurazione e di misurazione o arresti tecnicamente inevitabili, le concentrazioni delle sostanze regolamentate presenti nelle emissioni in atmosfera e nelle acque reflue depurate possono superare i valori limite di emissione autorizzati, è di 4 ore

La durata cumulativa del funzionamento in tali condizioni in un anno deve essere inferiore a sessanta ore. La durata di sessanta ore si applica alle linee dell'intero impianto che sono collegate allo stesso dispositivo di abbattimento degli inquinanti dei gas di combustione

Nei casi di guasto, il gestore riduce o arresta l'attività appena possibile, finché sia ristabilito il normale funzionamento.

Non appena si verificano le suddette condizioni anomale, il gestore ne dà comunicazione nel più breve tempo possibile all'autorità di controllo. Analoga comunicazione viene data non appena è ripristinata la completa funzionalità dell'impianto.

- Art. 7 le procedure di campionamento e misurazione utilizzate per ottemperare agli obblighi di controllo periodico e sorveglianza dei singoli inquinanti atmosferici ed idrici, nonché la localizzazione dei punti di campionamento e misurazione dovranno essere conformi a quanto previsto dall'art.11 del D.Lgs. 133/05.
- Art. 8 La Società, conformemente a quanto disposto dall'art. 8 del DPR 203/89, dovrà, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dell'impianto, darne comunicazione alla Provincia regionale di Catania, al D.A.P. al Sindaco del Comune di Paternò ed al Commissario per l'Emergenza Rifiuti o ad ogni altro Ente che nel corso della validità della presente autorizzazione dovesse subentrare a quest'ultimo. Il termine per la messa a regime degli impianti è fissato in 365 gg. A partire dalla data della messa in esercizio degli stessi. Nel periodo fino alla messa a regime dell'impianto i limiti non devono essere superati più del 25%.
- Art. 9 Gli organi di controllo (Provincia regionale e D.A.P.) effettueranno con periodicità almeno semestrale, la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente Decreto.
- Art. 10 Prima dell'inizio delle operazioni di Incenerimento, la Provincia regionale di Catania e D.A.P. verificano che l'impianto soddisfa le condizioni e le prescrizioni alle quali è stato subordinato il rilascio della presente autorizzazione. I costi di tale verifica sono a carico del titolare dell'impianto. L'esito della verifica non comporta in alcun modo una minore responsabilità per il gestore.
- Art. 11 La dismissione dell'impianto deve avvenire nelle condizioni di massima sicurezza ed il sito deve essere bonificato e ripristinato ai sensi della normativa vigente.
- Art. 12 Per quanto non espressamente indicato nelle disposizioni di cui alla presente autorizzazione, si rimanda al D.Lgs. n. 133/2005.

Roma, li

10 FEB. 2006

IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

ECC.MO TAR DEL LAZIO

ROMA

RIPROPOSIZIONE DI RICORSO AI SENSI DELL'ART. 3, COM. 2

QUATER L. 27/01/2006 N° 21.

Legambiente – Comitato Regionale Siciliano, CF: 97009910825, in persona del suo presidente e legale rappresentante, Arch. Domenico Fontana, nato ad Agrigento il 30/11/1967, con sede in Palermo, via Agrigento 67, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Salvatore Asero Milazzo, Giuseppe Cicero e Nicola Giudice ed elett. dom.ta in Roma, via Di Vigna Murata 1, presso lo studio dell'Avv. Corrado Carrubba;

PREMESSO

il ricorso, pendente davanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione distaccata di Catania, iscritto al n° 1557/05, promosso da Legambiente – Comitato Regionale Siciliano contro Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle Acque nella Regione Siciliana, in persona del Presidente della Regione Siciliana pro-tempore, e nei confronti della Sicil Power S.p.A. con sede legale in Adrano (CT), Zona Industriale, SS 121, Km. 39,2, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per l'annullamento, previa sospensiva, dell'ordinanza Commissariale, dell'01/03/2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n° 15 dell'08/04/2005, ricorso che qui di seguito viene trascritto per intero:

- che il TAR Sicilia, Sezione di Catania, previo ordine di integrazione del contraddittorio disposto con O.C.I. n° 288 del 06/07/2005, accoglieva con ordinanza n° 1549/05 la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato proposta con il ricorso sopra riportato e trascritto, fissando per la trattazione del merito la prima udienza pubblica del mese di giugno 2006, stabilita per l'08/06/2006;
- che avverso l'ordinanza cautelare suddetta proponeva appello la Sicil Power S.p.A. davanti il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con atto rinnovato e notificato il 03/02/2006, giusta ordinanza del C.G.A. di Palermo n° 31/06;
- che l'appello suddetto sarà trattato il prossimo 05/04/2006 come da ordinanza 31/06, pronunciata dal C.G.A. di Palermo;
- che con istanza di decreto presidenziale la Sicil Power chiedeva, in pendenza dell'appello dalla stessa proposto, la declaratoria di improcedibilità dell'appello medesimo, stante lo jus superveniens costituito dalla legge 27/01/2006 n° 21, che ha costituito in subiecta materia la competenza esclusiva del TAR Lazio anche per i procedimenti pendenti, con conseguente spostamento della competenza dal TAR Sicilia, Sezione di Catania, al TAR Lazio;
- che con decreto presidenziale n° 153/06 il C.G.A. respingeva tale istanza, confermando la camera di consiglio del 05/04/2006 per la trattazione dell'appello cautelare;
- che l'art. 3, com. 2 quater della legge 27/01/2006 n° 21 – disponendo l'applicabilità dei comm. 2 bis e 2 ter anche ai processi in corso e stabilendo che l'efficacia delle misure cautelari adottate da altro TAR diverso dal TAR

Lazio permane fino alla loro modifica o revoca da parte del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio cui la parte interessata può riproporre ricorso - onera la parte interessata a riproporre ricorso davanti il TAR Lazio; - che l'Associazione ricorrente ritiene le disposizioni dell'art. 3 com. 2 bis, 2 ter, 2 quater della legge 21/06 palesemente incostituzionali per i motivi che saranno esposti in prosieguo e, pur tuttavia, senza rinunciare al ricorso pendente davanti il TAR Sicilia, Sezione di Catania, sopra riportato, iscritto al n° 1557/05, intende ottemperare all'onere della riproposizione davanti al Giudice, al quale la legge ha attribuito la competenza funzionale, al fine di evitare eventuali decadenze e preclusioni e senza con ciò riconoscere la competenza del TAR Lazio, sancita dalla legge in contrasto con la Costituzione e lo Statuto della Regione Sicilia;

Ciò premesso e ritenuto, l'Associazione ricorrente come sopra rappresentata e difesa

RIPROPONE

innanzi il TAR del Lazio il ricorso sopra trascritto, che qui di seguito deve intendersi riportato per intero con esclusione della sola intestazione, che deve leggersi "Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma" e non "Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione di Catania" e *due istanze di respinta, il caso già eccetto.*

Oltre a riproporre il ricorso suddetto, l'Associazione ricorrente solleva eccezioni di incostituzionalità dell'art. 3, com. 2 nelle sottonumerazioni bis, ter, quater L. 27/01/2006 n° 21 per i seguenti

MOTIVI

Prima di esporre i motivi di contrasto della legge suddetta con la Costituzione, occorre affrontare il tema della rilevanza della questione ai fini

della decisione, rilevanza, com'è noto, richiesta dall'art. 23, com. 2°, della legge 87/1953.

Sul punto va chiarito che, ai sensi e per gli effetti del citato art. 23, rilevante è non soltanto la questione che involge la normativa applicabile per la definizione del giudizio nel merito, bensì anche quella che riguarda le regole che disciplinano il processo e delimitano la sfera di competenza del Giudice (si veda per tutte Sentenza Corte Cost. n° 137 del 1983, secondo la quale *“la pregiudizialità necessaria della questione di legittimità costituzionale rispetto alla decisione del giudizio a quo va intesa considerando tale decisione come conclusione di cui itinerario logico ciascuno dei cui passaggi necessari può dare luogo ad un incidente di costituzionalità, ogni qual volta il Giudice dubiti della legittimità costituzionale delle disposizioni normative che, in quel momento, è chiamato ad applicare per la prosecuzione e/o la definizione del giudizio”*).

Nel caso in specie la normativa sospettata di incostituzionalità – ove applicata – priverebbe il TAR Sicilia, Sezione Catania, della potestà giudicandi e, pertanto, soltanto a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme introdotte dalla legge 21/06 in ordine alla competenza funzionale del TAR del Lazio sui provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 5, com. 1, legge 225/1992, il TAR di Catania potrà pronunciare nel merito della causa pendente al n° 1557/05, alla quale, come già detto, l'Associazione ricorrente non intende rinunciare.

Precisato ciò in ordine alla rilevanza della questione, in merito al contrasto delle norme impugnate con la Costituzione si deducono le seguenti considerazioni:

I

Contrasto dell'art. 3 legge 21/06 commi 2 bis, 2 ter, 2 quater con l'art. 125 Cost. e segnatamente con la disposizione che articola gli organi di giustizia amministrativa su base regionale, con l'art. 23 dello Statuto Speciale della Sicilia e con l'art. 3 della Costituzione.

L'art. 25 Cost. conferisce rilievo costituzionale alla sfera di competenza degli organi di giustizia amministrativa esistente nelle varie regioni (TAR) e sancisce il decentramento territoriale della giurisdizione Amministrativa, attuato con la legge 1034/1971, che attribuisce ai TAR regionali la cognizione delle controversie scaturenti dalla impugnazione di atti della Pubblica Amministrazione i cui effetti si esauriscono "*in loco*".

Le disposizioni sospettate di incostituzionalità si pongono in aperta violazione della sfera di competenza degli organi di giustizia articolati su un piano paritario e su base regionale, sottraendo ai TAR locali la competenza in materia di situazioni di emergenza e assegnando tale competenza non a un Tribunale specializzato, bensì ad un Tribunale pariordinato, operante nella Regione Lazio.

La sottrazione della competenza ai TAR locali e la costituzione di una competenza funzionale a favore del TAR Lazio nella subiecta materia non trova alcuna logica giustificazione, visto che il TAR Lazio non è un Giudice specializzato, che meglio possa valutare le situazione di emergenza rispetto agli altri TAR, ma è un Giudice pariordinato che nella materia dell'emergenza non offre garanzie di competenza specialistica rispetto agli altri TAR.

La deroga introdotta dalle norme impugnate, oltre ad essere in contrasto con l'art. 125 cost., è, dunque, in contrasto con il principio di ragionevolezza e la irragionevolezza della legge è, com'è noto, un vizio di incostituzionalità.

La deroga contrasta, altresì, con l'art. 23 dello Statuto Speciale della Regione Siciliana, che prevede che *"gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione"*, norma, com'è noto, di rango costituzionale in attuazione della quale è stato istituito con il D. Lvo. 06/05/1948 n° 654 il Consiglio di Giustizia Amministrativo per la Regione Siciliana, che svolge funzioni di Giudice di appello per tutte le impugnazioni che concernono i provvedimenti del TAR Sicilia.

I provvedimenti adottati in situazioni di emergenza nella Sicilia, con efficacia limitata al territorio della Regione, costituiscono per certo *"affari concernenti la Regione"* e rientrano, quindi, tra quelli demandati alla competenza del C.G.A. a sensi dell'art. 23 dello Statuto Speciali Siciliano.

Lo spostamento di competenza per le controversie di primo grado, attuato dalle norme impugnate, dal TAR Sicilia a quello del Lazio, comporta anche il mutamento del Giudice di appello e la sottrazione al C.G.A. di alcune delle controversie ad esso attribuite dallo Statuto, che è norma Costituzionale.

Dal che la violazione dell'art. 23 di detto Statuto.

La incostituzionalità appare manifesta, infine, avuto riguardo anche alla disparità di trattamento che la deroga alle ordinarie regole di competenza, introdotte dalle disposizioni impugnate, provoca tra soggetti in situazioni uguali.

Mentre, infatti, l'impugnazione di provvedimenti emessi nell'esercizio delle ordinarie attribuzioni rientra nella competenza del TAR del luogo ove i

26
e.

provvedimenti espletano i loro effetti ai sensi dell'art. 3 legge 1034/1971, ove gli stessi provvedimenti vengano adottati, invece, in situazioni di emergenza l'impugnazione di essi rientra nella competenza del TAR Lazio in forza delle disposizioni impugnate.

Tale diverso trattamento non appare, però, in alcun modo giustificabile giacché, sia in situazioni di emergenza che in situazioni normali, i provvedimenti sono atti a produrre le stesse conseguenze, incidendo su uguali posizioni soggettive.

Da ciò deriva una ingiustificata diversità di trattamento che viola l'art. 3 della Costituzione, giacché se la straordinarietà degli eventi giustifica la straordinarietà dei poteri sul piano del diritto sostanziale, la sottoposizione degli atti a speciale regime di impugnazione appare, invece, del tutto irragionevole ed irrazionale.

II

Contrasto delle norme impugnate con l'art. 25 della Costituzione, che sancisce il Giudice naturale, precostituito per legge, e stabilisce che "nessuno può essere distolto dal Giudice naturale precostituito per legge".

Tale principio esclude che, dopo che la controversia sia insorta, la stessa possa essere trasferita dal Giudice competente al momento della instaurazione del giudizio ad altro Giudice individuato successivamente all'instaurazione del giudizio.

In base al principio del Giudice naturale precostituito per legge occorre, dunque, che la regola di competenza sia prefissata rispetto all'insorgere della controversia (Sentenza Corte Cost. 193 del 2003).

6
2
7

Diretta esplicitazione di tale principio è l'art. 5 c.p.c. che considera, appunto, momento determinante della giurisdizione e competenza la legge vigente e lo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, negando rilevanza ai successivi mutamenti.

Le norme impugnate violano apertamente tale principio, in quanto operano un indebito spostamento di competenza dai TAR locali al TAR Lazio anche per i giudizi pendenti con la conseguenza che cause già instaurate al momento dell'entrata in vigore delle norme impugnate vengono trasferite al TAR Lazio con il potere di quest'ultimo di modificare e revocare i provvedimenti cautelari, già emessi da altro TAR, e con l'assurdo risultato di una duplicazione del giudizio di 1° grado.

III

Quest'ultimo argomento consente di introdurre altri temi di contrasto delle norme impugnate con la Costituzione e precisamente con l'art. 111 che disciplina il giusto processo.

Non c'è dubbio che la regola nel nostro ordinamento è che ad un giudizio di primo grado consegua, su istanza della parte soccombente, un giudizio di appello, sia che si tratti di giudizio cautelare sia che si tratti di giudizio di merito.

Tale regola, che costituisce principio fondamentale dell'ordinamento, è insita nel principio del "*Giusto processo*", di cui all'art. 111 Cost., secondo cui "*la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge*".

Le norme impugnate violano il giusto processo, giacché la parte soccombente nella fase cautelare verrebbe con lo spostamento della competenza al TAR Lazio, attuato dalle disposizioni impugnate, ad essere fornita di uno

106
.e.

strumento giurisdizionale anomalo e atipico, quale quello di chiedere al TAR Lazio la riforma e la revoca dell'ordinanza cautelare emessa da un altro TAR, con conseguente violazione del ne bis in idem, che costituisce, certamente, corollario ad estrinsecazione del principio del giusto processo.

IV

Contrasto delle disposizioni impugnate con l'art. 24 Cost. che tutela la difesa come diritto inviolabile del cittadino.

Non vi è dubbio che il trasferimento di competenza al TAR del Lazio, non supportato da alcuna giustificazione né per quanto attiene la rilevanza e l'efficacia dei provvedimenti emessi in situazioni di emergenza, aventi sicuro rilievo locale, né per quanto attiene la competenza specialistica del TAR Lazio, investito dalla nuova competenza, comporta un aggravio della tutela giurisdizionale ed un'indubbia violazione dell'art. 24 Cost. e, in particolare, della possibilità di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi.

La suddetta possibilità, infatti, risulta minorata e gravemente pregiudicata dalle maggiori difficoltà di esercitare le relative azioni presso il TAR Lazio piuttosto che presso il TAR esistente in ciascuna regione e ciò per tutti i giudizi sia per quelli già pendenti che dovrebbero essere trasferiti davanti al TAR Lazio sia per i futuri giudizi da instaurare.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra rilevato e dedotto la ricorrente chiede dichiararsi la non manifesta infondatezza delle eccezioni di incostituzionalità sollevate dalle disposizioni previste dall'art. 3 comm. 2 bis - ter - quater legge 27/01/2006 n° 21 per contrasto con gli artt. 125, 3, 25 e 24 Cost. e per manifesta irragionevolezza e irrazionalità, e rimettere gli atti alla Corte

1
06
C.

Costituzionale per la decisione sulla predetta questione di legittimità costituzionale, sospendendo il giudizio instaurato fino alla restituzione degli atti da parte della medesima Corte.

In via subordinata accogliere ~~tutte le istanze formulate nel~~ ricorso sopra trascritto.

Catania – Roma li 15/03/2006

Avv. Salvatore Asero Milazzo

Avv. Giuseppe Cicero

Avv. Nicola Giudice

Relata di notifica.

Sulla richiesta dell'Avv. Salvatore Asero Milazzo, Io Sott. Uff. Giud. addetto alla Corte di Appello di Roma ho notificato il superiore ricorso a:

- 1) Presidente del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – Commissario delegato per l'Emergenza rifiuti e la tutela delle Acque nella Regione Siciliana, in persona del Presidente della Regione Sicilia pro-tempore, dom.to ope legis presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via Dei Portoghesi 12, ivi consegnandone copia a mani: